



CITTÀ DI VITTORIO VENETO

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
(PROVINCIA DI TREVISO)

ORDINANZA N° 112 DEL 12/04/2023

Oggetto: PROROGA ACCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 20 APRILE 2023 COMPRESO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Vittorio Veneto è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del citato DPR n. 74 del 2013 e ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 di ottobre ed il 15 di aprile;

DATO ATTO che l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VISTO il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022, che prevede - al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale - l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

RICHIAMATO il DM n. 383 del 06.10.2022, che:

- riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e fissa per la zona climatica E il periodo di funzionamento tra il 22 ottobre ed il 7 aprile;
- riduce di 1 ora la durata giornaliera di accensione prevista dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere;

DATO ATTO che lo stesso D.M. n. 383/2022 all'art. 1 comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui sopra non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

DATO ATTO che lo stesso D.M. n. 383/2022 all'art. 1 comma 6 stabilisce che *“Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”*;

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire;

RITENUTO pertanto, che le suddette circostanze, giustificando una proroga del periodo di esercizio degli impianti termici, a combustione ad uso riscaldamento, per gli edifici nel territorio comunale sino al 20 aprile 2023, limitando a 6,5 ore giornaliere la durata di attivazione degli stessi;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il DM n. 383 del 06.10.2022;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di termici, a combustione ad uso riscaldamento, per gli edifici nel territorio comunale, fino al **20 aprile 2023** compreso, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore le **6,5 ore** giornaliere consentendo il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni e ricordando l'obbligo di legge di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati all'articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 ridotti di 1°C come da D.M. n. 383/2022.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, la presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nelle forme di pubblicità che la rendano conoscibile ed accessibile a chiunque.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Vittorio Veneto, 12.04.2023

IL SINDACO

Antonio Miatto

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale")